

CORPO REGIONALE VOLONTARI DEL FUOCO ODV

"V.d.F."

Associazione Volontari Protezione Civile

- QUARTUCCIU -

Verbale n° 01 dell'Assemblea Straordinaria dei Soci Effettivi del 07/01/2023.

Il giorno 07 del mese di Gennaio dell'anno 2023, alle ore 15:30 i Soci Effettivi dell'Associazione, si sono riuniti in prima convocazione nei locali della Sede siti in Quartucciu (CA), Via Quartu n° 108, previa regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno":

- a) Approvazione modifiche allo Statuto Sociale;
- b) Varie ed eventuali.

Sono presenti all'Assemblea i Soci Effettivi:

Sergio Borgna, Davide Murru, Nicola Patti, Laura Borsetti, Valentina Piccioni, Marta Murgia, Lorenzo Mura, Tommaso Floris, Sergio Ladu, Giulio Marini, Monica Contu, Laura Lecca, Giada Pintus, Manuela Borgna, Giuliana Cireddu, Francesca Giordano, Antonello Desogus.

Il Presidente, alle 15:45, constatato il numero legale dei presenti e la validità dell'Assemblea, secondo le norme statutarie, dichiara aperta la riunione che viene da lui presieduta.

L'incarico di Segretario, per la stesura del presente verbale, viene affidato al Socio Valentina Piccioni.

I Soci passano alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno, ovvero l'approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale.

Il Presidente dopo aver dato una attenta lettura a voce alta del testo del nuovo Statuto, invita i Soci ad evidenziare se qualcosa vada eventualmente modificato o integrato.

Dopo breve discussione in merito, si conviene che il nuovo testo dello Statuto è in linea con i dettami del Codice del Terzo Settore e non vi è nessuna obiezione, modifica o integrazione da applicare al testo in esame.

Poiché lo Statuto Sociale in vigore prevede che per le modifiche allo stesso occorre la maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto;

Considerato che risultano presenti n° 17 (diciassette) Soci sui 24 (ventiquattro), attualmente aventi diritto di voto;



Accertata pertanto, la presenza della maggioranza qualificata per procedere alle votazioni per l'approvazione dell'adeguamento dello Statuto Sociale secondo il Codice del Terzo Settore;

Ritenuto che possa procedersi alla votazione con voto palese da esprimere per alzata di mano;

Il Presidente

invita i presenti ad esprimere il proprio voto, e al termine accerta il seguente risultato:

- Soci presenti n° 17;
- Soci votanti n° 17;
- Voti favorevoli n° 17.

L'Assemblea, pertanto,

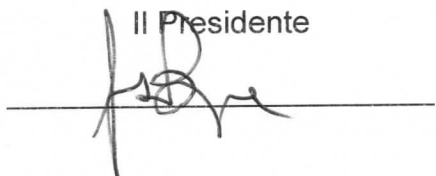
approva all'unanimità:

le modifiche apportate allo Statuto Sociale.

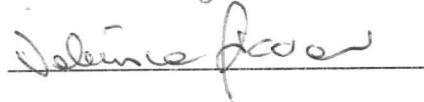
Al presente verbale viene allegato lo Statuto Sociale con le modifiche testè approvate, dando atto che lo stesso, entrerà in vigore dalla data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18:30.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

Addi 20 GEN. 2023 Registrato al 109
Esatti € N. 3
Euro ESENTE Invia €
IL DIRETTORE 

CORPO REGIONALE VOLONTARI DEL FUOCO ODV
-SEZIONE OPERATIVA-
= STATUTO =

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

1.1) E' costituita in forma di Associazione non riconosciuta, l'Associazione Volontari della Protezione Civile, denominata "CORPO REGIONALE VOLONTARI DEL FUOCO ODV".

1.2) Essa ha durata illimitata ed opera a favore delle comunità e della protezione del territorio e svolge le attività volontariamente operando in modo assolutamente gratuito, in supporto e consulenza per le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione civile ed in collaborazione diretta con le strutture operative del Servizio.

1.3) E' apartitica, aconfessionale ed ha una struttura democratica composta da un minimo di sette Soci.

1.4) La sede legale è ubicata in QUARTUCCIU (CA) nella Via Quartu, numero 108. Il trasferimento della Sede Legale all'interno dello stesso Comune, non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

FINALITA'

2.1) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività nel Settore della Protezione Civile e nel Settore Socio Assistenziale, ed in tutti gli aspetti ad essi correlati.

2.2) L'Associazione ha scopi umanitari di primo soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, di solidarietà umana, di difesa ecologica e ambientale, di impiego civico nella Protezione Civile e Difesa Civile. Dalle finalità e scopi è esclusa ogni forma di lucro.

ARTICOLO 3

ATTIVITA'

3.1) L'Associazione per raggiungere le proprie finalità, intende promuovere e gestire a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a) Protezione Civile nelle fasi di previsione, prevenzione, intervento e ripristino nelle Sezioni Operative di Antincendio, Operatività Speciale, Ricerca Dispersi, Radiocomunicazioni, Mare, Sanità, sia in ambito locale, regionale, nazionale, internazionale, mediante:

- 1- realizzazione di studi e piani per prevenire l'insorgenza di calamità naturali e analisi delle cause;
- 2- acquisizione di infrastrutture, attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti per l'intervento di emergenza e di prevenzione;
- 3- predisporre l'approntamento di quanto definito al punto precedente per attivare i servizi assistenziali di pronto intervento e soccorsi primari;
- 4- promozione della cultura di Protezione Civile e sulla Tutela dell'Ambiente, sensibilizzazione della popolazione sulle buone





pratiche di Protezione civile e sull'autoprotezione e sul principio della resilienza, anche attraverso scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado;

- 5- attività di collaborazione e supporto agli Organi di Protezione Civile nazionali, regionali, provinciali, locali, ecc...;
- 6- attività di istruzione anche tramite corsi di preparazione professionale svolti in proprio dall'Associazione o in collaborazione con altri Enti.

b) Servizio Socio-Assistenziale, con particolare attenzione alle attività di primo soccorso, assistenza e trasporto, svolti di norma in ambito locale ed in particolari situazioni di emergenza anche a livello regionale e nazionale, e si concretizzano volontariamente, a titolo gratuito mediante:

- 1- predisposizione e approntamento dei mezzi disponibili per i soccorsi primari e per l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi;
- 2- predisposizione e approntamento dei mezzi disponibili per attivare i servizi assistenziali di pronto intervento e coordinare interventi sanitari di primo soccorso;
- 3- interventi per prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno contingenti;
- 4- collaborazione con Enti – Amministrazioni – Strutture Sanitarie, attraverso convenzioni che regolano i rapporti tra le parti.

3.2) Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno o più settori delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

Y- Protezione Civile;

Z- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

A- Interventi e Servizi Sociali e Interventi, servizi e prestazioni per disabili

F- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

V- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3.3) L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale. La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.4) L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.5) Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'Associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di



finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto o proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;

- b) stipulare Convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune è per il raggiungimento degli scopi associativi,
- c) amministrare e gestire i beni e di valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti,
- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, centri di ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo e scientifico,
- e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione ed il pubblico in generale;
- g) erogare premi e borse di studio;
- h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, i settori di interesse dell'Associazione;
- i) svolgere ogni altra attività immobiliare, mobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'Associazione, compresa l'attività editoriale.

ARTICOLO 4 TERRITORIALITA'

4.1) L'Associazione esplica le sue attività normalmente in ambito locale coordinando le proprie Sezioni Operative. E' disponibile per impieghi operativi in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

ARTICOLO 5 RIFERIMENTI GIURIDICI

5.1) L'Associazione per il conseguimento degli scopi si avvale:

- a) dei Soci di provata moralità e senso civico, organizzati nelle Sezioni Operative.
- b) si avvale altresì dei mezzi, infrastrutture, attrezzature, macchine, equipaggiamenti e finanziamenti che lo Stato, le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i Comprensori, i Comuni, gli Enti, le Associazioni e i Cittadini vorranno mettere a sua disposizione con contributi, convenzioni, stipule, atti e donazioni ritenuti utili per l'acquisizione di beni finalizzati alle attività di protezione civile.
- c) dei disposti del Codice della Protezione Civile Decreto Legislativo n° 1 del 2 gennaio 2018 e da quanto verrà disposto dalle future leggi e regolamenti locali e nazionali, e di quanto previsto dagli Organi Ordinari e Straordinari di Protezione Civile nei Piani Territoriali e Regionali di Emergenza.
- d) dei disposti del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.





ARTICOLO 6

AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

6.1) Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche sia per le ODV.

6.2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

6.3) Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) per le persone fisiche l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

6.4) Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

6.5) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolta, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

6.6) La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.7) L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

6.8) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

6.9) L'Assemblea potrà nominare Soci Benemeriti:

a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;

b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di Socio Benemerito deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e



doveri previsti dallo Statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

6.10) La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ARTICOLO 7

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7.1) I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'Associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali;

7.2) I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'Associazione, dei Soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare per quanto loro possibile, l'attività minima di volontariato tramite l'Associazione, in maniera spontanea e gratuita.

ARTICOLO 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1) La qualifica di Socio si perde per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

8.2) Il Socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione.

8.3) Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i Soci che si rendano morosi nel pagamento della quota annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio Stesso per i vari settori o servizi goduti dai Soci. I Soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al Socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

8.4) Il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza semplice, può escludere i Soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;



b) tra i Soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'Associazione;

c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi tra i Soci;

d) non partecipino prolungatamente alle attività dell'Associazione come disposto dai regolamenti e per impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate.

8.5) Prima di procedere all'esclusione, al Socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al Socio della delibera del Consiglio Direttivo.

8.6) E' ammesso, entro i successivi trenta giorni dall'esclusione, il ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve decidere sull'argomento alla prima riunione utile, o al Giudice nei casi e modi di legge.

ARTICOLO 9

ORGANI SOCIALI

9.1) Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

9.2) Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi di tipo forfettario; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso non siano Soci dell'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

A) Competenze

10.1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Soci iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali.

E' presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Socio nominato dalla stessa Assemblea.

10.2) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente;
- b) approva il bilancio di previsione e i programmi di attività per l'esercizio sociale successivo;
- c) esamina le proposte del Consiglio Direttivo e le questioni presentate con richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;



- g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto Sociale alla sua competenza;
- n) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

10.3) L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualsiasi momento ritenuto utile, per deliberare:

- a) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) sullo scioglimento e liquidazione, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.

10.4) L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la Sede Sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei Soci.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

B) Convocazione e Quorum

11.1) L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro Soci, o con avviso affisso alla bacheca della Sede Sociale, con preavviso di almeno dieci giorni.

11.2) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo, ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare

L'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

11.3) L'Assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga, in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

11.4) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei Soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

11.5) L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei Soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

11.6) Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.



ARTICOLO 12
ASSEMBLEA DEI SOCI

C) Votazioni e verbali

12.1) Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega, che verrà trattenuta agli atti dell'Associazione.

12.2) Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

12.3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa Assemblea, che provvederà a nominare un segretario e all'occorrenza uno o più scrutatori.

12.4) Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

12.5) Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 13
CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Costituzione

13.1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo dell'Associazione e la amministra da un'Assemblea alla successiva.

Esso è composto da un numero di membri deliberato dall'Assemblea ordinaria, in numero dispari compreso tra sette e nove, eletti tra i propri Soci maggiorenni che, candidandosi, si impegnino ad adempiere, con provata moralità e senso civico e con la massima dedizione, alle incombenze che il mandato gli conferisce.

Le cariche sociali vengono svolte dai soci in maniera gratuita ed hanno la durata di quattro anni e possono essere rieletti. Per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, ai membri del Consiglio Direttivo, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

13.2) Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione dopo le elezioni, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e può inoltre attribuire altre deleghe indicandone le funzioni e la durata.

Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

13.3) Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti con i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; in mancanza il Consiglio provvederà a sostituire i membri mancanti indicando elezioni suppletive.

13.4) Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e decadenza.

ARTICOLO 14
CONSIGLIO DIRETTIVO

B) Compiti e funzionamento

14.1) Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riserva all'Assemblea dei Soci.



14.2) Spetta al Consiglio Direttivo deliberare su:

- a) attuazione dei programmi delle attività sociali, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea dei Soci, coordinandone le attività e autorizzando le spese;
- b) sull'ammissione, recesso e sulla decadenza dei Soci;
- c) sulle scelte delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e i limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sulla redazione del bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) sceglie i settori di intervento decide sulle attività delle Sezioni Operative, pianificando e promuovendo progetti e iniziative, redige il Regolamento Interno, i Piani di Attività annuali e i Programmi Operativi;
- f) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- g) sull'acquisto, la vendita, la locazione dei beni mobili ed immobili e dichiara i materiali, i mezzi, le attrezzature fuori uso e ne richiede il ripristino
- h) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- i) sulla tenuta dei libri contabili, degli elenchi dei mezzi e delle attrezzature disponibili;
- l) su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione che venga proposto dal Presidente o da un Consigliere;
- m) sulla nomina tra i soci più impegnati ed esperti dei Capo Sezione, dei Capo Squadra e degli autisti, secondo le norme stabilite dal Regolamento Interno;

14.3) Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475- ter del Codice Civile.

14.4) Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a due giorni. Il Consiglio si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché sia agevolmente accessibile da parte dei Consiglieri.

14.5) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

14.6) Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

14.7) I membri del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

14.8) Inoltre il Consiglio Direttivo:



- a) concorre alle attività di Protezione Civile e Assistenza Sanitaria dell'Associazione organizzando e coordinando una o più Sezioni Operative realizzando gli scopi e obiettivi dell'Associazione;
- b) cura il costante aggiornamento dei soci, avvalendosi di corsi specifici tramite personale qualificato, anche al di fuori dell'Associazione; organizza corsi di preparazione specifici alle attività e organizza periodiche prove di soccorso o simulazioni per valutare il grado di addestramento dei propri Soci.
- c) tiene aggiornati i libri sociali e rendiconta le entrate e le spese sostenute e ne cura la divulgazione tramite l'esposizione delle stesse all'Albo Sociale; mette a disposizione dei Sindaci Revisori dei Conti, le fatture e le ricevute che documentino le spese sostenute.

ARTICOLO 15

PRESIDENTE

15.1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo le elezioni, tra i propri componenti a maggioranza dei voti, per la medesima durata del Consiglio, e può essere rieletto.

15.2) Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi e detiene la firma sociale. Nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. Egli dirige, coordina e sorveglia le attività dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e coordina le attività operative dell'Associazione.

15.3) Può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione da lui rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione e fare tutte le operazioni in nome della stessa.

15.4) Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, con i quali redige il Regolamento Interno e i Piani di Attività annuali e i programmi Operativi che presenta all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci.

15.5) Per l'impiego operativo e la realizzazione delle attività e scopi sociali si avvale della collaborazione dei Capo Sezione e Caposquadra. Cura i rapporti interni ed esterni dell'Associazione e insieme al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere gestisce l'inventario dei beni e la tenuta dei registri. Prende provvedimenti d'urgenza, cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli poi alla ratifica del primo Consiglio Direttivo.

15.6) Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

15.7) In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.1) Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche sociali.



16.2) Ha il compito di derimere ogni controversia tra i soci, tra gli Organi Sociali e tra questi e i soci.

16.3) Delibera a maggioranza con voto segreto

16.4) Se invitato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

16.5) Qualora venga a mancare uno o più componenti, si provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente indice nuove elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ARTICOLO 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

17.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

17.2) E' composto da tre membri, anche tra i non Soci, resta in carica quattro anni e può essere rieletto. I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche sociali.

17.3) Esamina periodicamente la contabilità, i bilanci e i conti dell'Associazione redigendo ogni volta un apposito verbale.

17.4) Ogni anno, entro il mese di Aprile, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'anno precedente, formulando in proposito relazione scritta che deve essere letta all'Assemblea dei Soci.

17.5) Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo. In mancanza di un Revisore, si succede con la nomina del primo dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, Il presidente indice nuove elezioni suppletive per i membri da sostituire.

17.6) Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 18

SETTORI DI INTERVENTO E SEZIONI OPERATIVE

I Settori di Intervento sono suddivisi in Sezioni Operative, per le quali il Consiglio Direttivo sceglie le attività, e sono:

Sezione Antincendio;

Sezione Operatività Speciale;

Sezione Ricerca Dispersi;

Sezione Radiocomunicazioni;

Sezione Mare;

Sezione Sanità.

Le Sezioni Operative, che costituiscono i Settori di Intervento, sono formate da volontari qualificati dall'Associazione e coordinate da un Capo Sezione coadiuvato dai Capo Squadra. Il Presidente ha funzioni di Coordinatore negli impieghi operativi.

ARTICOLO 19

PATRIMONIO, ASSENZA DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

19.1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



19.2) Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.3) L'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali e finanziarie;
- e) erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- f) beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- i) contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- l) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- m) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- n) ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

ARTICOLO 20

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

20.1) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2) Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

20.3) Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del terzo Settore, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

20.4) L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

20.5) Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai Soci di prenderne visione.

20.6) Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con la modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.



20.7) Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

20.8) Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

ARTICOLO 21

LIBRI SOCIALI

21.1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- e) libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
- f) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- g) libro contabile (prima nota/cassa).

21.2) I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub d) che è tenuto a cura del Collegio dei Probiviri e il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

21.3) I Soci hanno diritto ad esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati documentati; l'Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ARTICOLO 22

VOLONTARI

22.1) L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

22.2) L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

22.3) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

22.4) L'Associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 23

REGOLAMENTO

L'Associazione allo scopo di regolamentare i modi e i termini di intervento operativo, amministrativo e disciplinare dei propri associati, si avvale del Regolamento Interno.



Il Regolamento Interno viene deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 24 **DISPONIBILITA'**

L'Associazione nelle more del presente Statuto dichiara:

- a) la piena e costante disponibilità delle Sezioni Operative che compongono i Settori di Intervento, a concorrere, nell'ambito delle emergenze, ove ritenuto utile e necessario, a semplice richiesta e in conformità alle direttive emanate dagli Organi Istituzionali.
- b) Si impegna a presentare, su richiesta, i rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte con contributi, le convenzioni ed i proventi che sono previsti nell'ART. 19 del presente Statuto;
- c) Si impegna a mettere a disposizione su richiesta e con il coordinamento dell'Associazione agli Enti e Organi di Protezione Civile e alla comunità tutta, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e l'intera struttura per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) Singolarmente i soci si impegnano a rispettare i contenuti dello Statuto e del Regolamento Interno, fornendo il proprio volontario apporto per tutte le attività scelte, gratuitamente.

ARTICOLO 25 **NORME GENERALI**

Per quanto non esplicitamente disposto agli articoli precedenti, valgono le seguenti norme generali:

- 1.- l'Associazione, per la tutela e l'incolumità dei propri associati utilizza le tecnologie più avanzate di cui in possesso. Per la tutela giuridica, per l'assicurazione dei propri associati, dei mezzi e delle attrezzature si uniforma alle disposizioni vigenti per le attività operative di intervento.
- 2.- L'Associazione chiede l'iscrizione agli Albi e Registri previsti dalla Legge Italiana a tutti i livelli.
- 3.- I soci tutti, sono tenuti a prendere visione presso al bacheca della sede sociale, di tutte le comunicazioni, delibere atti, avvisi di convocazione, regolamenti, Statuto, ecc. , e quanto altro gli Organi dell'Associazione rendano pubblico mediante affissione.

ARTICOLO 26 **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

26.1) In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

26.2) Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea o in mancanza di questi ultimi, alla Fondazione Italia Sociale.



ARTICOLO 27
NORME FINALI E DI RINVIO

Il presente Statuto, composto da 27 articoli, consta di pagine quindici dattiloscritte, è stato deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci regolarmente riunita in Quartucciu (Cagliari) in prima convocazione, nei locali della Sede Sociale in Via Quartu n° 108, in data: 07 Gennaio 2023. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

